

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FENOALTEA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1963

Disciplina dell'uso delle armi da fuoco da parte delle Forze di polizia
e norme sull'impiego delle Forze medesime

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge qui in calce formulato fu presentato per la prima volta nel corso della III Legislatura, ma non giunse a discussione. Ritiene il proponente che convenga ripresentarlo, avendo esso per oggetto una materia che attende di essere disciplinata. Non ritiene invece il proponente sia necessario far precedere, oggi, il testo del disegno di legge dalla riproduzione integrale della relazione introduttiva che lo accompagnava nella precedente presentazione: chiunque, infatti, può prenderne conoscenza fra i documenti di archivio (stampato n. 1206 della III Legislatura), mentre, se il proponente non è in grave errore, l'avanzamento dello spirito pubblico verificatosi dopo l'estate 1960 (allorquando fu presentato il disegno di legge n. 1206) rende pleonastiche non poche parti di quella relazione.

Quest'ultima infatti, dopo un cenno alla evoluzione del costume in generale, si soffermava sulla stridente sproporzione tra la natura micidiale delle armi da fuoco e i fini istituzionali dell'attività di pubblica sicurezza, su una più moderna concezione dei mezzi da impiegare per il conseguimento dei fini istituzionali suddetti, sul numero esorbitante di Corpi e quindi di agenti autoriz-

zati a servirsi di armi da fuoco, sulla pluralità dei servizi di istituto alcuni dei quali non comportano neppure in ipotesi l'uso di tali armi, per soffermarsi in modo particolare sull'intervento di Corpi armati nel corso di pubbliche manifestazioni: e a tal proposito elencava i casi di esito letale tra i cittadini verificatisi ogni anno, con tragica frequenza e regolarità fino al 1960 allorquando si verificarono i luttuosi fatti di Licata, di Reggio Emilia, di Palermo, di Catania: e concludeva analizzando la genesi politica e psicologica degli eccidi, nonchè ricercando il mezzo migliore per introdurre quel costume di mutua fiducia tra polizia e cittadini che costituisce, ben al disopra dello spargimento di sangue, il reale fondamento della salvaguardia dell'ordine pubblico.

Il problema, si è detto, è tuttora da risolvere: a coloro che, per fini scopertamente politici, tolsero occasione dal disegno di legge n. 1206 per stracciarsi le vesti deprecando che si volesse « disarmare la Polizia » va risposto che in Italia tutto quanto attiene all'ordine pubblico è da rivedere: dal reclutamento degli agenti alle retribuzioni loro assegnate, dalla educazione professionale che viene loro impartita alla considerazione del pubblico verso di essi, dalla rior-

ganizzazione dei Corpi e dei servizi alla disciplina dell'impiego della Polizia giudiziaria (Costituzione, articolo 109) alla riforma, infine, della legge di Pubblica Sicurezza che è ancora, incredibilmente, quella del 1931 permeata dello spirito del cessato regime.

Occorre che la coscienza individuale dei membri delle Forze preposte all'ordine pubblico, che la qualità e l'uso dei mezzi a loro disposizione per combattere la criminalità,

che l'opinione pubblica nei riguardi della Polizia in genere, che il riconoscimento delle sue benemeritenze ed il pari riconoscimento dei suoi difetti convergano in un costume degno di un Paese moderno e civile.

Il disegno di legge che segue vuol essere un primo passo, ma un passo stimolante, verso la soluzione di un problema che è fra quelli la cui soluzione caratterizza un regime democratico degno di questo nome.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fuori del caso di cui all'articolo 2 della presente legge alle Forze di polizia e a quelle comunque preposte alla sicurezza pubblica è vietato l'uso delle armi da fuoco.

Art. 2.

L'uso delle armi da fuoco può essere consentito dal Procuratore della Repubblica agli ufficiali e agenti dei servizi di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 1955, n. 932, per il conseguimento dei fini istituzionali dei servizi medesimi.

L'uso delle armi come sopra consentito deve essere in ogni caso preceduto da intimazione e dall'esplosione di almeno due colpi in aria.

Art. 3.

Chiunque commette contro una persona comunque preposta alla sicurezza pubblica, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, uno dei reati previsti negli articoli 575, 581, 593, 605 del Codice penale è punito con il massimo della pena.

Art. 4.

In occasione di pubbliche manifestazioni è vietato l'intervento, salvo che per servizio di onore, di corpi armati che non siano istituiti per la tutela della sicurezza pubblica.

Art. 5.

L'intervento delle Forze di polizia per il mantenimento dell'ordine in occasione di pubbliche manifestazioni deve essere richiesto dal Sindaco.

La richiesta è soggetta a ratifica del Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

Art. 6.

Allorquando a causa di calamità naturali od in altre eccezionali circostanze la vita e i beni della popolazione siano esposti a straordinario pericolo, il Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, può dichiarare con decreto lo stato di pericolo pubblico.

Dalla data del decreto e sino alla revoca di esso, nella parte del territorio nazionale indicata nel decreto stesso, l'impiego della Forza pubblica è disposto dal Ministro dell'interno, e l'applicazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 4 è sospesa.

Quando non si tratti di calamità naturali il decreto è presentato alle Camere il giorno stesso e cessa di avere efficacia se non è ratificato entro cinque giorni.

Art. 7.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.